

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Avv. Valerio Sangiovanni	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Diana V. Cerini	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Vittorio Santoro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)
- Prof. Avv. Andrea Tina	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 16 ottobre 2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 21/3/2012, parte attrice, facendo riferimento anche alla cospicua corrispondenza intercorsa nella fase del reclamo, ha sviluppato un'articolata prospettazione delle circostanze di fatto. In sintesi, il delegato del ricorrente ha precisato di essere cognato dello stesso in quanto marito della sorella del ricorrente e, in merito a un finanziamento erogato dalla Banca ha rappresentato quanto segue: il 12/9/2011, parte attrice provvedeva a chiedere la documentazione contrattuale relativa al finanziamento alla Banca, ma la stessa non rispondeva; il 18/9/2011, la richiesta veniva reiterata al soggetto "che aveva materialmente proposto il contratto" (terzo convenuto); la richiesta veniva evasa il successivo 20/9/2011; l'esame della documentazione contrattuale palesava "gravi irregolarità" che venivano portate a conoscenza della seconda e della terza resistente con reclamo del 29/9/2011; in due incontri tenutisi presso l'abitazione del delegato il 7/10/2011 il successivo 18/10/2011, il secondo ed il terzo convenuto "non davano risposte esaurienti ed esaustive"; il 28/10/2011, il ricorrente provvedeva a inviare reclamo alla banca convenuta quest'ultima rispondeva il 29/11/2011 chiedendo "dettagliate informazioni"; la moglie del delegato "in nome e per conto di suo fratello" rispondeva il successivo 6/12/2011, evidenziando una serie di asserite irregolarità nella stipula e nell'esecuzione del contratto che poi sarebbero state oggetto del presente ricorso; la banca rispondeva il successivo 2/1/2012, ribadendo la validità del contratto.

Tutto ciò premesso, e facendo riferimento al contratto di finanziamento, parte attrice ha ribadito le doglianze già manifestate con il reclamo del 6/12/2011. In particolare, ha contestato diverse asserite anomalie e incompletezze tra le quali le seguenti: incompletezze nella compilazione della modulistica; inesattezze nelle informazioni fornite; mancata ricezione della documentazione richiesta e delle spiegazioni necessarie; in ogni caso, qualora fossero state fornite le spiegazioni richiamate nella modulistica, le stesse "non avrebbero sortito l'effetto richiesto" in quanto il ricorrente, "oltre ad essere completamente ignorante in materia, ... ha capacità intellettive e di apprendimento di un bambino di 10 anni con una riduzione della capacità lavorativa del 60% così come dichiarato dalla Commissione Provinciale Sanitaria "; il 7/3/2011 la banca accreditava Euro



14.000,00 al cliente “a fronte del prestito erogato”, ma il successivo 11/03/2011 veniva effettuato un bonifico di Euro 7.000,00 disposto dalla moglie del ricorrente a favore del terzo convenuto, a sua volta connesso ad altre operazioni poste in essere tra il terzo convenuto, la moglie del ricorrente e “l’amico” della [moglie]”. Al riguardo, parte attrice ha ribadito che il ricorrente “è sempre rimasto all’oscuro di tutto, senza minimamente sospettare alcunché, anche considerate le sue limitazioni psico-fisiche che non gli permettevano di capire appieno nemmeno quel poco cui veniva messo a conoscenza”.

In base a tutto quanto sopra esposto, parte attrice ha contestato la condotta dei soggetti convenuti; in particolare, la banca ha erogato “con troppa facilità” un prestito senza i necessari controlli “che, normalmente, prevedono che almeno una telefonata di conferma al firmatario per accertarne la validità, cosa che non mai avvenuta”.

Il ricorrente ha concluso chiedendo l’ “annullamento totale del contratto”; il “risarcimento danni che si lasciano quantificare a codesto Arbitro”.

La prima convenuta ha riferito che il cliente è intestatario di un contratto di prestito personale erogato il 3/3/2011 per Euro 14.986,00 da rimborsare in 84 rate mensili di Euro 252,70; alla data di presentazione delle controdeduzioni, l’esposizione debitoria residua è pari a Euro 2.154,00; il cliente inviava una prima richiesta di copia del contratto il 12/09/2011, “senza sollevare alcuna contestazione in merito alla validità del contratto in essere”; solo il successivo 28/10/2011, il cliente contestava “la presenza di asserite non precisate irregolarità”; il 29/11/2011, la banca chiedeva “più specifiche informazioni in merito a quanto asserito”; con ulteriore replica del 6/12/2011 “ricevuta ... per il tramite della sorella del Cliente ... veniva fornita una ricostruzione delle circostanze in cui sarebbe avvenuta la sottoscrizione del contratto ... non verificabili, e contestata la modulistica e le informazioni ivi contenute”; il 2/1/2012, la banca riscontrava la predetta missiva “rilevando che gli accadimenti riportati esulavano dalla nostra responsabilità e confermando la validità del contratto”.

Nel merito, la prima resistente ha ribadito che “la situazione in merito ad asseriti comportamenti di terzi (coniuge dell’intestatario e [seconda convenuta]) e i rapporti tra questi intercorrenti, non sono riferibili alla” Banca.

Inoltre non è mai stata contestata la sottoscrizione del contratto da parte del cliente “che è pertanto da ritenersi valido a tutti gli effetti in assenza di alcuna prova che possa attestare il suo stato di incapacità legale al momento della stipula”.

La banca ha altresì osservato che le comunicazioni ricevute nella fase del reclamo a firma del ricorrente “non sembrano potersi riferire, per contenuto e stile, a persona con ridotte capacità intellettive”. In relazione alle contestazioni circa la mancanza di informazioni nel contratto, la banca non ha riscontrato “la mancanza di elementi richiesti dalla Legge per la sua validità”.

La seconda convenuta ha eccepito preliminarmente l’invalidità della delega sottoscritta dal cliente in sede di ricorso, atteso che il delegato ha affermato che il ricorrente “è in cura da uno psichiatra” ed è stata avanzata la richiesta di amministrazione di sostegno.

Nel merito, la seconda convenuta ha osservato quanto segue facendo espresso riferimento alle doglianze elencate da parte attrice (così come sopra esposte): i dati del cliente erano giù in possesso della terza convenuta; pertanto non vi è stato bisogno di richiederli nuovamente; inoltre, non sono state riportate le generalità del terzo convenuto in quanto persona conosciuta dal ricorrente e da sua moglie; le informazioni riportate nel contratto e contestate sono state fornite dal cliente e in ogni caso “non è richiesta documentazione”; alla presenza della moglie del cliente, il contratto è stato illustrato, con particolare riferimento ai documenti di sintesi e alla polizza “visto l’evidente handicap alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

gamba”; al momento della sottoscrizione del contratto non erano presenti altre persone oltre al cliente e alla moglie.

DIRITTO

Il Collegio osserva, preliminarmente, che il secondo ed il terzo convenuto non sono intermediari ai sensi della disciplina ABF, ancorché il secondo convenuto ha accettato il contraddittorio chiedendo che il ricorso venisse respinto, pertanto nei loro confronti il ricorso è improcedibile.

Quanto alla richiesta del ricorrente di dichiarare l’ “annullamento totale del contratto”; si deve rilevare come dal contesto si desuma che il ricorrente intende far valere un vizio della volontà, o, in alternativa, vizi di forma che peraltro non appaiono sussistere. In un caso come nell’altro tuttavia non sono provati gli elementi costitutivi del vizio invocato. Inoltre, il Collegio rileva che la pronuncia richiesta in relazione al vizio della volontà dell’interessato non rientra nei limiti delle proprie competenze, posto che queste ultime sono circoscritte a controversie “che vertono sull’accertamento di diritti, obblighi, facoltà” ed al risarcimento del danno. Una decisione in ordine alla questione proposta dal ricorrente si risolverebbe eventualmente, invece, nella emanazione di una “pronuncia costitutiva”, come tale interdetta all’ABF.

Tanto premesso, l’ulteriore richiesta di risarcimento dei danni resta assorbita.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso nei confronti del secondo e del terzo intermediario convenuti, non passivamente legittimati; non accoglie il ricorso nei confronti del primo convenuto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO